



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per il Personale Scolastico*

**D.I. n.** \_\_\_\_\_

**del** \_\_\_\_\_

## **DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

**IL MINISTRO**

**DI CONCERTO  
CON IL**

**MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

**VISTO** il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, con particolare riguardo all'art. 4/ter sull'unificazione dei ruoli del personale educativo;

**VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

**VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** l'articolo 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- VISTO** il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il D.M. n. 81 del 20.03.2009, registrato alla Corte dei Conti il 17.06.2009, reg. 5 fg. 22 e pubblicato nella G.U. del 2.07.2009, n. 151-Serie Generale, relativo alla riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- VISTO** il decreto interministeriale 27 gennaio 1998, n. 34, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 1998, reg. 1 fg. 332, concernente la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo per gli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997;
- VISTO** il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 1998, reg. 1 fg. 304, concernente la consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola prevista per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;
- CONSIDERATA** la serie storica degli adeguamenti operati negli anni compresi tra l'anno scolastico 2001/2002 e l'anno scolastico 2006/2007 allo scopo di garantire il funzionamento delle Istituzioni convittuali nel rispetto dei parametri prefissati;
- VISTO** il D.I. n. 40 del 10 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti, il 10 giugno 2008, reg. 4 – fg. 37, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2007/2008;
- VISTO** il D.I. n. 21 del 23 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, il 1° aprile 2010, reg. 4 – fg.148, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.I. n. 22 de 23 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, il 1° aprile 2010, reg. 4 – fg. 149, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2009/2010;
- INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali di categoria;



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DECRETA :

## Articolo 1

La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici compresi **quelli provenienti da scuole esterne**.

Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del calcolo di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

Le dotazioni organiche degli istituti e istitutrici sono determinate secondo i parametri di cui all'art. 20 dello schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che verranno applicati gradualmente in considerazione del limitato numero di convitti nazionali ed educandati femminili e istituzioni convittuali annesse a istituti tecnici e professionali, al fine di consentire una equilibrata offerta formativa sul territorio nazionale. L'applicazione graduale dei criteri previsti nel regolamento trovano giustificazione anche nel processo di riforma della scuola secondaria di II grado che entra in vigore a partire dall'a.s. 2010/11.

Per l'a.s. 2010/11 le dotazioni organiche degli istituti e istitutrici sono conseguentemente determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei seminconvittori e delle seminconvittrici ai seguenti parametri:

- a)
- 1) con almeno 35 convittori: 5 posti
  - 2) con almeno 35 convittrici: 5 posti
  - 3) per ogni ulteriore gruppo di 9 convittori e/o convittrici: 1 posto
  - 4) per ogni ulteriore gruppo di 18 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto
  - 5) con almeno 25 convittori o convittrici ed almeno 35 semiconvittori e/o semiconvittrici : sette posti;
  - 6) per ogni gruppo di 80 convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
- b) in assenza di convittori e/o convittrici:
- 1) con almeno 60 semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
  - 2) per ogni gruppo ulteriore di 18 semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, **in sede di informativa sindacale regionale**, in base alle specifiche e motivate esigenze rappresentate dai rettori dei convitti presenti nel territorio di competenza, valuteranno la possibilità di incrementare la dotazione organica qualora sia programmato ed assicurato il funzionamento del convitto anche per il sabato e la domenica senza però incrementare la dotazione organica complessiva nella regione.

Tale incremento dovrà avvenire sulla base di parametri oggettivi legati alla complessità delle istituzioni educative quali ad esempio:



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- numero dei convittori
- il funzionamento del convitto durante il sabato e la domenica
- la presenza di convittori e semiconvittori con disabilità

### **Articolo 2**

L'organico del personale educativo per l'anno scolastico 2010/2011 è determinato in complessive unità, ripartite tra le diverse province come indicato nell'allegato "A" del presente decreto.

### **Articolo 3**

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli degli istituti concorrono gli alunni convittori e semiconvittori.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli delle istitutrici concorrono le alunne convittrici e semiconvittrici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO**  
DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA

**IL MINISTRO**  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE